

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

**Corso di laurea magistrale interateneo in
Italianistica**

**Classe di laurea magistrale n.
LM-14 Filologia moderna**

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

ADID

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale interateneo in Italianistica, di seguito denominato RAULM, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o curricula offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studi individuali ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Art.3 Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal **Consiglio di Facoltà Consiglio di Dipartimento**, su proposta del Consiglio di Corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 4 Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla/e classe/i di appartenenza del corso stesso. L'ordinamento didattico, ai sensi dell'articolo 11, comma terzo del RAU, in particolare determina:
 - a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;

- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
 - c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative, nei rispetto dei vincoli della/e classe/i di appartenenza;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma primo del RAU, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
 - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 5

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:
- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
 - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
 - e) le eventuali propedeuticità.
2. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è definito negli allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6

Piano degli studi annuale

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.
2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso o dalla Commissione didattica competenti, definito annualmente dal **Consiglio di Facoltà Consiglio di Dipartimento**, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.
3. Il Piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7

Accesso al corso di laurea magistrale

1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma secondo, del RAU.
2. Requisito curriculare per l'accesso al corso di laurea magistrale interateneo in Italianistica è aver acquisito, prima dell'iscrizione, almeno 60 CFU complessivi tra i settori:
- L-ANT/02 Storia greca
 - L-ANT/03 Storia romana
 - L-ART/01 Storia dell'arte medievale
 - L-ART/02 Storia dell'arte moderna
 - L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
 - L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/09 Filologia ugro-finnica
L-LIN/21 Slavistica
M-STO/01 Storia medioevale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia

di cui: 15 CFU nei settori L-FIL-LET/10 e L-FIL-LET/11
6 CFU nel settore L-FIL-LET/12
9 CFU nel settore L-FIL-LET/04

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale 16 febbraio 2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 4.

4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'adeguatezza della personale preparazione dello studente è verificata da commissioni formate da docenti del corso, mediante la valutazione della carriera pregressa dello studente e un eventuale colloquio.

Art. 8

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9

Articolazione del corso di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale interateneo in Italianistica comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività a scelta dello studente;
 - d) attività formative relative alla preparazione della prova finale;

- e) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 10
Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di Corso appositamente incaricato.

Art. 11
Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. Coerentemente con gli obiettivi enunciati e con l'alto numero di crediti ad essa assegnati, la prova finale consisterà nella stesura in forma scritta e nella discussione orale di una tesi, frutto di un lavoro di ricerca di prima mano, su un argomento, concordato con un docente, pertinente al corso. Il lavoro dovrà dimostrare capacità di reperire e raccogliere dati, anche da fonti inedite, di elaborarli e interpretarli autonomamente alla luce di una coerente metodologia e di una ampia informazione bibliografica, nonché di esporre i risultati per iscritto in modo conforme alle norme di presentazione proprie della comunicazione scientifica, e oralmente in modo rigoroso, chiaro ed efficace.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 12
Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

Art. 13
Percorsi formativi specifici

Il corso non prevede percorsi curriculari differenziati.

Art. 14
Presentazione dei piani di studio individuali

Lo studente che intenda conseguire particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al **Consiglio di Facoltà Consiglio di Corso** domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve comunque essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

Art. 15
Tipologia delle forme didattiche

La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative è: convenzionale.

Art. 16
Prove di profitto

La verifica dell'apprendimento da parte degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 17
Obblighi di frequenza

Non sono previsti obblighi di frequenza. Gli studenti non frequentanti concorderanno con il docente un programma d'esame alternativo.

Art. 18
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento Didattico di Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota riconosciuta di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare non può essere inferiore al 50% di quella già maturata.
3. Il riconoscimento viene proposto dal ~~Consiglio di Corso~~ e dalla Commissione didattica e approvato dal ~~Consiglio di Facoltà~~ Consiglio di Corso.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università concorre, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 19
Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'articolo 12 del D.M. 270/2004.

Art. 20
Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.